



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale VV.F.

TERNI

"Magis iuxta periculum excelsior honor"

Ufficio Prevenzione Incendi

All' **Ordine Ingegneri Prov. di Terni**
ordine.terni@ingpec.eu

E p.c. All' **Ordine Architetti Prov. di Terni**
oappc.terni@archiworldpec.it

Al **Collegio dei Geometri Prov. di Terni**
collegio.terni@geopec.it

Al **Collegio dei P.I. Prov. di Terni**
collegioditerni@pec.cnpi.it

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'assoggettabilità dell'attività n. 73 dell'allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011

Facendo seguito al quesito da voi trasmesso con prot. n. 02/827 del 22.03.2016, ns. prot. n. 2167 del medesimo giorno, si vuole di seguito riportare un indirizzo di carattere generale relativo all'applicabilità dell'attività richiamata in oggetto e la relativa gestione delle pratiche.

In primo luogo si specifica che le aree destinate a civile abitazione non concorrono, anche se parzialmente presenti nel complesso edilizio, nel computo dei parametri fissati per determinare l'assoggettamento all'attività n. 73.

Inoltre è opportuno precisare che l'attività n. 73 è diretta ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi anche quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Altresì, si ribadisce quanto già indicato nella descrizione riportata nell'allegato richiamato in oggetto relativamente all'attività n. 73, ovvero che l'eventuale assoggettabilità è indipendente dal numero di attività costituenti il complesso edilizio e dalla relativa diversa titolarità delle stesse.

Inoltre si specifica, per opportuna conoscenza, che l'attività 73 non rientra nel campo di applicazione del D.M. 03.08.2015 – "Nuovo Codice di Prevenzione Incendi".

A) Normativa e/o documenti di riferimento

- D.P.R. n. 151 del 01.08.2011;
- Nota della DCPST n. 1324 del 07.02.2012;
- Nota della DCPST n. 6334 del 04.05.2012;

- D.M. 07.08.2012;
- Nota della DCPST n. 4756 del 09.04.2013.

B) Definizioni

- *Complesso edilizio*: insieme di edifici e/o costruzioni a struttura plurima destinati ad un'unica funzione;
- *Attività terziarie*: insieme di attività che forniscono servizi in generale (es. commerciali, uffici, ricettive, ecc.);
- *Attività industriali*: insieme di attività svolte per generare beni;
- *Promiscuità strutturale ai fini antincendio*: attività non separate con strutture di idonea resistenza al fuoco;
- *Promiscuità delle vie d'esodo ai fini antincendio*: attività che concorrono in vie d'esodo interne comuni;
- *Promiscuità impiantistica ai fini antincendio*: attività che hanno impianti, rilevanti ai fini antincendio, comuni;
- *Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio*: tutti gli impianti riportati al p.to 3 dell'allegato II del D.M. 07.08.2012.

C) Casistica e assoggettabilità

Si riportano di seguito esempi esplicativi di alcune delle diverse casistiche possibili:

CASO A – attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ma che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e quindi non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto (vedi TABELLA 1 allegata)

TIPO A.1					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo separate -Impianti comuni	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.2					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)	Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>	
-Separazione strutturale -Vie d'esodo separate -Impianti comuni per alcune attività	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.3					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)	Assoggettabilità Attività 73	
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne comuni -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.4					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)	Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con vie d'esodo comuni)</i>	
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne comuni per alcune attività -Impianti separati	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.5					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Non c'è separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.6					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività senza separazione strutturale)</i>
-Non c'è separazione strutturale per alcune attività -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.7					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	NO
		Non sup. 5.000		Sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Sup. 300	NO

TIPO A.8					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Attività isolate (costituenti complesso edilizio) -Impianti comuni	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO A.9					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>
-Attività isolate (costituenti complesso edilizio) -Impianti comuni per alcune attività	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

Nel caso di assoggettabilità il responsabile dell'attività o rappresentante dei titolari delle attività dovrà provvedere alla specifica valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nel complesso edilizio relativamente alle parti in comunione.

I responsabili delle attività non assoggettabili singolarmente dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti o, in assenza di queste, i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CASO B – attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e quindi risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto (vedi TABELLA 2 allegata)

TIPO B.1					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo separate -Impianti comuni	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.2					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>
-Separazione strutturale -Vie d'esodo separate -Impianti comuni per alcune attività	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.3					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne comuni -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.4					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con vie d'esodo comuni)</i>
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne comuni per alcune attività -Impianti separati	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.5					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Non c'è separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.6					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività senza separazione strutturale)</i>
-Non c'è separazione strutturale per alcune attività -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.7					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	NO
		Non sup. 5.000		Sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Sup. 300	NO

TIPO B.8					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Attività isolate	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
-Impianti comuni		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO B.9					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>
-Attività isolate	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
-Impianti comuni per alcune attività		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

Nel caso di assoggettabilità il responsabile dell'attività o rappresentante dei titolari delle attività dovrà provvedere alla specifica valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nel complesso edilizio relativamente alle parti in comunione.

I responsabili delle attività assoggettabili dovranno provvedere singolarmente a tutti gli adempimenti previsti dal sopracitato D.P.R..

CASO C – situazione mista, ovvero alcune attività sono elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ma per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e quindi non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto, mentre le altre attività rientrano singolarmente nell'assoggettabilità e quindi risultano tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto (vedi TABELLA 3 allegata)

TIPO C.1					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	NO
		Non sup. 5.000		Sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Sup. 300	NO

TIPO C.2					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti comuni per le attività non soggette singolarmente	S2+S3	Non sup. 5.000	A2+A3	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.3					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti comuni per le attività non soggette e per alcune attività soggette singolarmente	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.4					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne separate -Impianti comuni per tutte le attività	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.5					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne comuni per tutte le attività -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.6					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con vie d'esodo comuni)</i>
-Separazione strutturale attività -Vie d'esodo interne comuni per le attività non soggette singolarmente -Impianti separati	S2+S3	Non sup. 5.000	A2+A3	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.7					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con vie d'esodo comuni)</i>
-Separazione strutturale -Vie d'esodo interne comuni per le attività non soggette e per alcune attività soggette singolarmente -Impianti separati	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.8					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Non c'è separazione strutturale per tutte le attività -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.9					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 (limitata alle attività senza separazione strutturale)
-Non c'è separazione strutturale per le attività non soggette -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S2+S3	Non sup. 5.000	A2+A3	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.10					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 (limitata alle attività senza separazione strutturale)
-Non c'è separazione strutturale per le attività non soggette e per alcune attività soggette -Vie d'esodo interne separate -Impianti separati	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.11					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73
-Attività isolate	S1+S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A1+A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
-Impianti comuni		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

TIPO C.12					
Descrizione del complesso edilizio	Superficie S (mq)		Affollamento A (n° persone)		Assoggettabilità Attività 73 <i>(limitata alle attività con impianti in comune)</i>
-Attività isolate	S2+S3+S4	Non sup. 5.000	A2+A3+A4	Non sup. 300	NO
-Impianti comuni per alcune attività soggette o non soggette		Sup. 5.000		Non sup. 300	SI
		Non sup. 5.000		Sup. 300	SI
		Sup. 5.000		Sup. 300	SI

Nel caso di assoggettabilità il responsabile dell'attività o rappresentante dei titolari delle attività dovrà provvedere alla specifica valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nel complesso edilizio relativamente alle parti in comunione.

I responsabili delle attività assoggettabili dovranno provvedere singolarmente a tutti gli adempimenti previsti dal sopraccitato D.P.R.; mentre i titolari delle attività non assoggettabili singolarmente dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti o, in assenza di queste, i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D) Modalità di gestione delle pratiche

Si riportano di seguito le modalità di gestione delle pratiche nelle diverse casistiche prospettate nel precedente paragrafo.

CASO A – attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ma che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e quindi non

risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto (vedi TABELLA 1 allegata)

TIPI A.1-3-5-8

Tutte le attività (1, 2, 3 e 4) saranno incluse in un'unica pratica di prevenzione incendi con un'unica attività soggetta (attività 73).

Le singole istanze dovranno essere sottoscritte dall'unico titolare dell'attività o, in caso di titolari diversi, da tutti i titolari delle varie attività o da un loro rappresentante.

TIPI A.2-4-6-9

Le sole attività con parti in comune (2, 3 e 4) saranno incluse in un'unica pratica di prevenzione incendi con un'unica attività soggetta (attività 73), mentre le attività che non hanno parti in comune (1) non risulteranno, ovviamente, soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Le singole istanze dovranno essere sottoscritte dall'unico titolare dell'attività o, in caso di titolari diversi, da tutti i titolari delle varie attività o da un loro rappresentante.

TIPO A.7

Tipologia non pertinente in quanto non assoggettabile all'attività 73.

CASO B – attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e quindi risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto (vedi TABELLA 2 allegata)

TIPO B.1

In tale casistica si prospettano le ipotesi di seguito riportate:

IPOTESI 1: tutte le attività hanno un unico titolare

L'intero complesso edilizio sarà incluso in un'unica pratica la cui attività principale sarà l'attività 73 (es. prat. n. 100). Tutte le singole attività (1, 2, 3 e 4), adeguatamente separate e con i soli impianti in comune, verranno gestite in un fascicolo all'interno della pratica "madre" (es. Pratt. n. 100/01 - /02 - /03 - /04).

L'attestazione di rinnovo della singola attività non potrà essere accettata se non sussiste regolarità dell'attività principale, ovvero l'attività 73 inclusa nella pratica "madre".

Ogni modifica sostanziale alla singola attività, fermo restando l'obbligatorietà del rispetto dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 per le attività di categoria B e C, sarà sempre considerata sostanziale per l'attività principale della pratica "madre" e, a tal proposito, qualora la stessa costituirà un aggravio di rischio dovrà essere presentata specifica istanza di valutazione progetto anche per l'attività principale del complesso edilizio (attività n. 73 inclusa nella pratica "madre"), oltre che per tutte le altre attività che subiscono eventualmente l'interferenza, salvo quelle di categoria A; mentre, nel caso la modifica evidenzii un non aggravio di rischio per l'attività principale del complesso edilizio (attività n. 73 inclusa nella pratica "madre") dovrà, a conclusione dei lavori, essere presentata S.C.I.A. anche per quest'ultima con relativa D.N.A.R. corredata di specifica documentazione tecnica.

Le istanze potranno essere presentate separatamente, ovvero facendo riferimento alla singola pratica modificata (es. prat. n. 100/01) e alla pratica "madre" (es. prat. n. 100), ma contemporaneamente al fine di permettere al funzionario tecnico istruttore un'analisi congiunta. Altresì nell'istanza oggetto della modifica dovrà essere riportata nella documentazione tecnica specifici riferimenti alla presenza o meno di interferenze con l'attività principale del complesso edilizio o eventualmente ad altre attività.

IPOTESI 2: le attività hanno titolari diversi

Sarà definita una pratica generale con l'attività 73 (es. prat. n. 100) le cui varie istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i titolari o da uno specifico rappresentante; mentre, le singole attività (1, 2, 3 e 4), adeguatamente separate e con i soli impianti in comune, verranno gestite all'interno di singole pratiche e sottoscritte dai singoli titolari (es. prat. 200, 300, 400, ecc.).

L'attestazione di rinnovo della singola attività (1, 2, 3 e 4) non potrà essere accettata se non sussiste regolarità dell'attività principale del complesso edilizio, ovvero l'attività 73 (es. prat. n. 100).

Ogni modifica sostanziale alla singola attività, fermo restando l'obbligatorietà del rispetto dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 per le attività di categoria B e C, sarà considerata sostanziale per l'attività 73 solamente nel caso in cui interferirà con l'impiantistica comune. Qualora non vi sia tale interferenza, il titolare della singola attività oggetto della modifica dovrà corredare l'istanza (valutazione progetto in caso di aggravio di rischio per attività di categoria B e/o C - S.C.I.A. in caso di aggravio di rischio per attività di categoria A o in caso di non aggravio di rischio per tutte le attività) di una specifica asseverazione, a firma di un tecnico abilitato o professionista antincendio e da tutti i diversi titolari delle attività facenti parte il complesso edilizio o da loro rappresentante per presa visione, in cui sia esplicitato che tale modifica non interferisce in nessun modo sull'impiantistica comune, ovviamente a tale asseverazione dovrà essere allegata specifica documentazione tecnica che attesti quanto asseverato.

Se la modifica sostanziale interferirà sull'impiantistica comune, la stessa costituirà modifica sostanziale all'attività n. 73. A tal proposito la procedura sarà analoga a quanto già specificato nei due ultimi capoversi dell'ipotesi precedente.

TIPO B.2

Tale casistica dovrà essere gestita in analoga modalità evidenziata per il tipo B.1, escludendo, ovviamente, l'attività che non ha parti in comune (1) che avrà pratica completamente separata.

TIPO B.3

Avendo le attività vie d'esodo comuni (es. centri commerciali), si rende necessario l'inclusione del complesso edilizio in un'unica attività, indipendentemente dalla presenza di un unico titolare o di titolari diversi, in cui l'attività principale sarà l'attività 73 (es. prat. n. 100). Tutte le singole attività (1, 2, 3 e 4), adeguatamente separate e con impianti non in comune, ma con le vie d'esodo in comune verranno gestite in un fascicolo all'interno della pratica "madre" (es. pratt. n. 100/01 - /02 - /03 - /04).

L'attestazione di rinnovo della singola attività non potrà essere accettata se non sussiste regolarità dell'attività principale, ovvero l'attività 73 inclusa nella pratica "madre".

La gestione delle modifiche alle singole attività sarà analoga all'ipotesi 1 del tipo B.1.

TIPO B.4

Tale casistica dovrà essere gestita in analoga modalità evidenziata per il tipo B.3, escludendo, ovviamente, l'attività che non ha parti in comune (1) che avrà pratica completamente separata.

TIPO B.5

Tale casistica dovrà essere gestita in analoga modalità evidenziata per il tipo B.3, in quanto la mancanza di separazione tra le singole attività, ipotesi molto poco probabile, necessita sempre di una valutazione globale del complesso edilizio.

TIPO B.6

Tale casistica dovrà essere gestita in analoga modalità evidenziata per il tipo B.5, escludendo, ovviamente, l'attività che non ha parti in comune (1) che avrà pratica completamente separata.

TIPO B.7

Tipologia non pertinente in quanto non assoggettabile all'attività 73.

TIPI B.8

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.1.

TIPI B.9

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.8, escludendo, ovviamente, l'attività che non ha parti in comune (1) che avrà pratica completamente separata.

CASO C – situazione mista, ovvero alcune attività sono elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ma per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e quindi non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto, mentre le altre attività rientrano singolarmente nell'assoggettabilità e quindi risultano tenute agli adempimenti previsti dal suddetto decreto (vedi TABELLA 3 allegata)

TIPO C.1

Tipologia non pertinente in quanto non assoggettabile all'attività 73.

TIPO C.2

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per i tipi A.1-3-5-8, escludendo, ovviamente, le attività che non hanno parti in comune (1 e 4) che avranno pratiche completamente separate.

TIPO C.3

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.1, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi e escludendo, ovviamente, l'attività che non ha parti in comune (1) che avrà pratica completamente separata.

TIPO C.4

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.1, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi.

TIPO C.5

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.3, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3).

TIPO C.6

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per i tipi A.1-3-5-8, escludendo, ovviamente, le attività che non hanno parti in comune (1 e 4) che avranno pratiche completamente separate. Tutte le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3) saranno incluse nell'attività 73.

TIPO C.7

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.3, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione

incendi (2 e 3). Tutte le attività che non hanno parti in comune (1) avranno pratiche completamente separate.

TIPO C.8

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.3, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3).

TIPO C.9

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per i tipi A.1-3-5-8, escludendo, ovviamente, le attività che non hanno parti in comune (1 e 4) che avranno pratiche completamente separate. Tutte le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3) saranno incluse nell'attività 73.

TIPO C.10

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.3, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3). Tutte le attività che non hanno parti in comune (1) avranno pratiche completamente separate.

TIPO C.11

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.1, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3).

TIPO C.12

Tale casistica dovrà essere gestita in analogia modalità evidenziata per il tipo B.1, includendo nell'attività 73 le attività che non sono singolarmente assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi (2 e 3). Tutte le attività che non hanno parti in comune (1) avranno pratiche completamente separate.

E) Modifiche alle attività esistenti

Ogni modifica alla singola attività dovrà essere gestita in conformità a quanto già evidenziato al p.to D della nota trasmessa con prot. n. 1103 del 10.02.2015, il cui stralcio è di seguito riportato:

modifiche non sostanziali:

- *Tutte le modifiche dovranno essere documentate all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.*

modifiche sostanziali senza aggravio di rischio:

- *Mod. PIN 2-2014 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - firmata dal titolare dell'attività o legale rappresentante o amministratore;*
- *Mod. PIN 2.1-2014 – Asseverazione – firmata da un tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto della modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;*
- *Mod. PIN 2.6-2012 – Dichiarazione di non aggravio di rischio - firmata da un tecnico abilitato;*
- *Documentazione allegata: planimetria generale riguardante l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale deve riguardare solamente la parte oggetto degli interventi di modifica;*
- *Certificazioni e/o Dichiarazioni: riguardanti solamente la parte oggetto di modifica;*
- *Ricevuta di versamento.*

modifiche sostanziali con aggravio di rischio:

- *Presentazione di una nuova valutazione del progetto complessiva (solo per attività di cat. B e C) e, al termine dei lavori, di segnalazione certificata di inizio attività.*

F) Termini per la presentazione delle istanze

L'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, ha stabilito che gli enti e i privati di cui all'art. 11 comma 4 del D.P.R. 151/2011, cioè gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall'allegato I al medesimo D.P.R., esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto (richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto di nuovi impianti o costruzione) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. In tal caso gli enti e i privati responsabili delle sopracitate nuove attività devono presentare solamente l'istanza di cui all'art. 4 (presentazione della SCIA) del D.P.R. 151/2011 entro il 7 ottobre 2016, come prorogato dall'art 4 comma 2-bis della Legge 11/2015.

Diversamente, se gli enti e i privati responsabili delle suddette nuove attività non sono in possesso di atti abilitativi riguardanti requisiti di sicurezza antincendio, allora tali responsabili devono presentare anche l'istanza preliminare per la richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011) unitamente alla successiva presentazione della SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011). In questo caso il D.Lgs. 192/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/2015, ha disposto (con l'art. 4, comma 2-ter) che la proroga per la presentazione della SCIA si applica solamente agli enti e ai privati interessati che provvedono alla richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 11/2015 (quindi entro il 1 novembre 2015).

Riepilogando le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall'allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, e quindi anche per l'attività n. 73, sono le seguenti:

- se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità: presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016;
- se privi di tali atti abilitativi: richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016.

G) Impianti fotovoltaici

Qualora in una singola attività terziaria e/o industriale, con superficie superiore a 5.000 mq e/o con un affollamento superiore a 300 persone, vi sia la presenza di un impianto fotovoltaico con titolarità diversa, la stessa non risulta assoggettabile all'attività n. 73. Ciò in relazione anche al fatto che l'impianto fotovoltaico non rappresenta un'attività elencata nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Pur tuttavia, nelle necessarie istanze di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività terziaria e/o industriale dovrà valutare gli eventuali rischi derivanti e i relativi accorgimenti previsti,

allegando specifica documentazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e dal titolare dell'impianto fotovoltaico.

Nel caso invece in cui l'impianto fotovoltaico interessa più attività terziarie e/o industriali elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, costituendo tale eventualità una promiscuità impiantistica, dovrà essere verificata, in funzione della superficie e/o dell'affollamento, l'assoggettabilità del complesso edilizio all'attività n. 73.

H) Conclusioni

A conclusione del presente chiarimento, relativamente ai quesiti trasmessi, fermo restando quanto evidenziato al p.to G del presente documento, relativamente agli impianti fotovoltaici, si rappresenta che il quesito n. 1 è riconducibile al caso B.7, ovvero non assoggettabile all'attività n. 73, mentre il quesito n. 2 trova risposta nei casi B.8 o B.9 e quindi è verificata l'assoggettabilità all'attività n. 73, essendo la rete idrica antincendio un impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio.

In conformità a quanto riportato nella nota della DCPST n. 4756 del 09.04.2013, si specifica che relativamente agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, tutte le istanze potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano l'attività n° 73 o da un loro incaricato.

DF

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Paolo MARIANTONI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)